

Alessandro Severo separò questi due poteri; creò presidenti per amministrar la giustizia e pose in altre mani la disciplina delle truppe (*Lamprid. in Sever.* pag. 121, 129).

Questo governo durò sino al regno di Costantino, il quale introdusse nel reggimento dell'impero forti mutazioni. L'Oriente e l'Illirio, l'Italia e le Gallie formarono tante prefetture le cui attribuzioni si limitavano alla giustizia e alle finanze (*Zosim. lib. 2 Chronol. Cod. Theod.* p. 26).

Ciascuna di tali prefetture si estendeva a parecchie diocesi, ed ogni diocesi ubbidiva ad un vicario del prefetto (*Top. Cod. Theod.* tom. VI pag. 396).

Per diocesi intendevasi un distretto di parecchie provincie governate da proconsoli o presidenti sotto la dipendenza del vicario. Così il prefetto delle Gallie aveva sotto la sua giurisdizione la Spagna, le cinque provincie, le Gallie propriamente dette, e la gran Bretagna. Questi tribunali prendevano cognizione delle cose politiche e civili (*Hist. de Lang.* tom. I not. XXXIV).

Sotto Costantino le truppe erano comandate dai maestri della milizia. Essi avevano a luogotenenti conti e duchi che da principio non ebbero che il grado di tribuni (*Altasserr. de ducibus* pag. 4).

L'origine dei conti rimontava ad Augusto che s'avea scelto dei senatori perchè lo consigliassero e seguissero (*Till. emp.* tom. I pag. 48.) Costantino divise in tre classi quel titolo d'onore per aumentarne gl'individui (*Euseb. de vit. Constant.* lib. 4 cap. 1.).

Nell'ultima classe furono per lunga pezza compresi i duchi; ma questa dignità molto si accrebbe sotto Teodosio e i suoi figli. Allora si vide un duca comandare parecchie provincie; nè un tal titolo sdegnarono Alarico ed Attila.

Quel principe assegnò la prima classe ai suoi consiglieri intimi, ai prefetti del pretorio, ai loro vicari o luogotenenti e ai comandanti legionarii, e con brevetti d'onore vi ammise i professori e i dotti (*Altasserr. de ducibus* pag. 6.)

Fu accordata la seconda classe ai dipendenti dal maestro degli uffizii ed in grado analogo agli agenti delle altre gran cariche (*Cod. Theod. de proxim. comit. disp.* lib. 17 e 18.)